



# Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAI<sub>n</sub>)

*Avamprogetto*

## Modifica del [data]

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2016<sup>1</sup> sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 1*

### **Capitolo 1: Standard comune di comunicazione di informazioni relative a conti finanziari**

*Art. 5 e 6*

*Abrogati*

*Art. 6a*            Enti di utilità pubblica qualificati

Sono considerati enti di utilità pubblica qualificati secondo l'articolo 3 capoverso 9<sup>bis</sup> LSAI gli enti residenti in Svizzera che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. sono costituiti e gestiti in Svizzera esclusivamente per un fine religioso, benefico, scientifico, artistico, culturale, sportivo o educativo, oppure sono costituiti e gestiti in Svizzera quali associazioni professionali, associazioni economiche, camere di commercio, associazioni dei lavoratori, associazioni degli agricoltori o degli orticoltori, associazioni civiche o organizzazioni che perseguono esclusivamente la promozione del benessere sociale;
- b. in Svizzera sono esonerati dal versamento dell'imposta sul reddito e dell'imposta sull'utile;

<sup>1</sup> RS 653.11

- c. non hanno azionisti o soci che detengono diritti di proprietà o di godimento sui loro redditi o valori patrimoniali;
- d. secondo il diritto svizzero o gli atti costitutivi degli enti, i loro redditi o valori patrimoniali non possono essere distribuiti o utilizzati a beneficio di un privato o di un ente non avente utilità pubblica, se non nell'ambito dell'esercizio dell'attività di utilità pubblica dell'ente, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore di mercato di un bene patrimoniale acquistato dall'ente;
- e. secondo il diritto svizzero o gli atti costitutivi degli enti, all'atto della loro liquidazione o scioglimento, i loro valori patrimoniali sono trasferiti a un ente statale o a un ente che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a–e, oppure ricadono in possesso del Governo svizzero, di un Cantone o di un Comune.

*Art. 9–11 e 16*

*Abrogati*

*Art. 18, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a*

Sono considerati residenti in Svizzera secondo l'articolo 5 capoverso 1 LSAI:

- a. gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera o che vantano un'appartenenza economica secondo gli articoli 4 capoverso 1 lettera b o 51 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD);

*Titolo dopo l'art. 30*

## **Capitolo 2: Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività**

### **Sezione 1: Prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione**

*Art. 30a*

<sup>1</sup> Sono considerati residenti fiscali in Svizzera secondo l'articolo 12b capoverso 1 LSAI i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione assoggettati in Svizzera in virtù della loro appartenenza personale secondo l'articolo 3 o l'articolo 50 LIFD<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> È considerato assoggettato all'obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali secondo l'articolo 12b capoverso 1 LSAI chi in Svizzera è tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta o una dichiarazione di informazioni fiscali. Sono considerate tali:

- a. la dichiarazione d'imposta per l'imposta federale diretta;

<sup>2</sup> RS 642.11

<sup>3</sup> RS 642.11

- b. la dichiarazione d'imposta per le imposte dirette dei Cantoni;
- c. le attestazioni di cui all'articolo 129 capoverso 1 lettera c LIFD e all'articolo 45 lettera c della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) o alle relative disposizioni esecutive del diritto cantonale;
- d. il rendiconto per l'imposta sul valore aggiunto.

<sup>3</sup> I prestatori di servizi per le crypto-attività tenuti alla comunicazione sono considerati detentori di una succursale secondo l'articolo 12b capoverso 1 LSAI nella misura in cui sono assoggettati in Svizzera in virtù della loro appartenenza economica secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b o l'articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD.

<sup>4</sup> È considerata un'attività commerciale secondo l'articolo 12b capoverso 2 LSAI l'offerta di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti esercitata da:

- a. intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 10 ottobre 1997<sup>5</sup> sul riciclaggio di denaro;
- b. persone che offrono per conto o su mandato di clienti un tale servizio a titolo professionale secondo gli articoli 7–10 dell'ordinanza dell'11 novembre 2015<sup>6</sup> sul riciclaggio di denaro e in tale contesto rivestono in particolare il ruolo di controparte o di intermediario oppure mettono a disposizione una piattaforma di negoziazione.

*Titolo dopo l'art. 30a*

## **Sezione 2: Precisazione degli obblighi di comunicazione**

*Art. 30b*

In caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, i prestatori svizzeri di servizi per le crypto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria purché il suo decesso sia stato loro comunicato mediante un testamento aperto, un atto di morte o in altra forma adeguata.

*Titolo dopo l'art. 30b*

## **Sezione 3: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica**

*Art. 30c*      Nascita di una relazione d'affari con un utente di crypto-attività

<sup>1</sup> Sono considerate eccezioni secondo l'articolo 12f capoverso 2 lettera b LSAI i casi in cui nasce una relazione d'affari con un utente di crypto-attività senza che il presta-

<sup>4</sup> RS 642.14

<sup>5</sup> RS 955.0

<sup>6</sup> RS 955.01

tore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo.

<sup>2</sup> Rientrano in tali eccezioni segnatamente:

- a. il cambiamento dell'utente di cripto-attività su ordine di un giudice o di un'autorità;
- b. la nascita di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.

#### *Art. 30d* Chiusura della relazione d'affari

Se una relazione d'affari di un utente oggetto di comunicazione viene chiusa a seguito di un cambiamento delle circostanze e al momento della chiusura la verifica della relazione d'affari con l'utente oggetto di comunicazione conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è stata ancora completata, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione.

#### *Titolo dopo l'art. 30d*

### **Capitolo 3: Disposizioni comuni**

#### **Sezione 1: Obbligo di iscrizione**

##### *Art. 31*

<sup>1</sup> Un istituto finanziario svizzero o un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è tenuto a iscriversi presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.

<sup>2</sup> Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve disdire la propria iscrizione presso l'AFC al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui cessa di avere la qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o di prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione oppure cessa la sua attività commerciale.

<sup>3</sup> Non è considerata quale disdetta dell'iscrizione:

- a. la comunicazione inviata all'AFC nella quale l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dichiara di non detenere conti finanziari oggetto di comunicazione o il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione dichiara di non avere utenti oggetto di comunicazione;
- b. la comunicazione del prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo l'articolo 15 capoverso 1<sup>er</sup> LSAI.

<sup>4</sup> Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un trust che deve essere iscritto secondo l'articolo 13 capoverso 4 LSAI. L'articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI è applicabile per analogia.

*Titolo prima dell'art. 32*

## **Sezione 2: Informazioni trasmesse automaticamente dall'estero**

*Titolo prima dell'art. 33*

## **Sezione 3: Sistema d'informazione**

*Art. 34*                    Categorie dei dati personali e delle persone giuridiche trattati

L'AFC può procedere al trattamento dei dati personali e dei dati delle persone giuridiche che le sono trasmessi in virtù dell'accordo applicabile.

*Titolo prima dell'art. 35a*

## **Capitolo 4: Disposizioni finali**

*Art. 35b*                    Disposizione transitoria della modifica del ...

<sup>1</sup> [Nel primo anno successivo all'entrata in vigore della modifica del ...] un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è considerato un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione se:

- a. uno Stato o territorio si è impegnato nei confronti del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali ad attuare lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività [al più tardi alla fine di tale anno]; e
- b. il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non sarebbe un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione se tale Stato o territorio avesse attuato lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività [al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...].

<sup>2</sup> Il DFF tiene un elenco degli Stati o territori di cui al capoverso 1 lettera a.

<sup>3</sup> I prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di cui al capoverso 1 comunicano all'AFC secondo l'articolo 15 capoverso 1<sup>er</sup> LSAI lo Stato in cui sarebbero assoggettati all'obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento di cui alla sezione I CARF in base al quale sarebbero assoggettati all'obbligo di comunicazione in tale Stato.

<sup>4</sup> Per gli enti secondo gli articoli 5 e 6 del diritto anteriore che dall'entrata in vigore della modifica del ... sono considerati istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, in relazione ai conti già detenuti il giorno antecedente l'entrata in vigore di tale modifica valgono gli obblighi di adeguata verifica previsti per i conti preesistenti. Si

applicano i termini di cui all'articolo 11 capoversi 2–4 LSAI; i termini decorrono dall'entrata in vigore di tale modifica.

<sup>5</sup> Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione che detengono conti secondo gli articoli 10 e 11 del diritto anteriore, dall'entrata in vigore della modifica del ... devono verificare questi conti. In relazione ai conti già detenuti il giorno antecedente l'entrata in vigore di tale modifica valgono gli obblighi di adeguata verifica previsti per i conti preesistenti. Si applicano i termini di cui all'articolo 11 capoversi 2–4 LSAI; i termini decorrono dall'entrata in vigore di tale modifica.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, [...]

Il cancelliere della Confederazione, [...]